



Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio 2 Settore Export

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Registro – Classif.:

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

e, p.c.

CRN Malattie vescicolari suino
c/o IZS Lombardia ed Emilia-Romagna
protocollogenerale@cert.izsler.it

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 ex SEGGEN

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali
e sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Associazioni di categoria
DGSAF settore suinicolo
DGISAN settore carni

FNOVI -ANMVI - SIVEMP

LORO SEDI

Oggetto: certificazione sanitaria dei prodotti a base di carne suina sottoposti ai trattamenti previsti dal 9CFR 94.8 e 9CFR 94.17 destinati all'export verso gli USA

Come noto, in base alle disposizioni previste dal 9 CFR 94.8, non è ammessa l'esportazione verso gli USA di carni suine e prodotti a base di carne suina che originano dai territori identificati come zone soggette a restrizione a seguito della presenza di PSA in suini domestici e selvatici.

In base ai chiarimenti ricevuti nel corso delle interlocuzioni che la Scrivente Direzione ha instaurato con le Autorità statunitensi (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE USDA - Animal and Plant Health Inspection Service APHIS), tali restrizioni si applicano a:

- Tutti i territori identificati come zone di restrizione tipo I (ZR1), tipo II (ZR2) e tipo III (ZR3) ai sensi del Reg UE 2023/594
- Tutti i territori identificati come zone di protezione (ZP) e zone di sorveglianza (ZS) ai sensi del Reg UE 2020/687

Le uniche deroghe a tali disposizioni riguardano:

A) I prodotti a base di carne sottoposti ad uno dei trattamenti termici previsti dal 9 CFR 94.8 (b), in particolare:

- Sterilizzazione commerciale all'interno di un contenitore chiuso ermeticamente
- Trattamento di 69°C a cuore a condizione che:
 - ✓ Le carni utilizzate come materie prime siano state precedentemente disossate
 - ✓ Il processo produttivo si completi all'interno di un singolo stabilimento (compresa tranciatura/affettatura)
 - ✓ La ditta applichi misure adeguate a prevenire la commistione diretta e indiretta tra i prodotti idonei e quelli non idonei all'export verso gli USA.

B) I prosciutti crudi stagionati oltre 400 giorni, trattati secondo i requisiti previsti nel 9 CFR 94.17 per la categoria "*Italian Type Ham*".

Le misure specifiche previste dal 9 CFR 94.8 e dal 9 CFR 94.17 garantiscono quindi l'applicazione di un trattamento di mitigazione del rischio, riconosciuto da APHIS come efficace per l'inattivazione del virus della PSA e quindi tali prodotti possono essere ritenuti idonei alla esportazione verso gli USA anche nel caso in cui gli stessi originino da territori sottoposti a restrizioni per PSA ai sensi dei Reg UE 2023/594 e 2020/687.

Sulla base di questi presupposti sono stati valutati i seguenti elementi:

- da un lato la progressiva evoluzione della situazione epidemiologica della PSA a livello dell'Italia continentale e l'inclusione di un numero sempre maggiore di allevamenti suini all'interno delle zone di restrizione determina una minore disponibilità di materia prima necessaria in particolare per le produzioni DOP;
- dall'altro le misure di contenimento della malattia disposte secondo la nuova strategia di contrasto alla PSA ed in particolare la rimodulazione delle misure inerenti l'invio degli animali al macello di cui alla Circolare 27652 del 16/9/2024, offrono ragionevolmente un livello di garanzie maggiore rispetto al rischio di diffusione della malattia sul territorio nazionale nelle fasi precedenti la trasformazione del prodotto finito destinato all'export USA.

In esito alle suddette valutazioni ed al fine di non ostacolare l'utilizzo commerciale delle carni di animali sani provenienti da zone soggette a restrizione, seppure con l'obiettivo generale di mantenere il massimo livello di tutela sanitaria sui prodotti immessi nella filiera produttiva orientata al mercato USA, si rappresenta che, a partire dalla data di pubblicazione della presente nota, le seguenti disposizioni possono essere applicate:

1. Gli stabilimenti trasformatori italiani autorizzati export USA, che producono per tale mercato prodotti cotti conformi ai requisiti del 9 CFR 94.8 e/o prosciutti crudi stagionati conformi ai requisiti del 9 CFR 94.17 potranno introdurre al proprio interno carni di animali sani detenuti in allevamenti localizzati in ZR1 e ZR2.
2. Le carni degli animali sani detenuti negli allevamenti localizzati in ZR1 e ZR2 potranno essere utilizzate per la fabbricazione dei prodotti destinati al mercato USA, a condizione che gli stessi siano sottoposti ai trattamenti inattivanti e alle misure di non commistione previste dal 9 CFR 94.8 e dal 9CFR 94.17.

3. I prodotti in questione, fabbricati in base ai requisiti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere esportati utilizzando il certificato sanitario **US-C01** con i relativi allegati di riferimento, collegati alla categoria specifica di prodotto (frontespizio + allegato A o B o C o D o G)
4. Nel caso di stabilimenti localizzati in zone non sottoposte a restrizioni per PSA e che, oltre ai prodotti trattati in base al 9 CFR 94.8 / 9 CFR 94.17, producano per il mercato USA anche prodotti a breve stagionatura, ricadenti nei criteri del 9 CFR 94.13, i principi di cui sopra sono applicabili, a condizione di gestire le due diverse produzioni nel rispetto principi del più alto livello di non commistione. Si ricorda comunque che, in base alle disposizioni di cui alla Nota DGISAN 5331 del 02/02/2024, tale fattispecie limiterà invece per lo stabilimento la possibilità di esportare determinate referenze verso il CANADA.

Si rappresenta infine che le movimentazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da animali detenuti in ZR1 e ZR2 sono soggette ai requisiti stabiliti dal Reg UE 2023/594 e definiti a livello nazionale dalla Nota DGISAN-DGSAF 18569 del 11/06/2024 “*Peste suina africana (PSA). Ulteriori indicazioni e criteri applicativi per rilascio delle deroghe alle movimentazioni di carni e prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594*”, che dovranno essere ovviamente applicati, incluse le eventuali successive modifiche, anche nel caso di prodotti destinati alla successiva esportazione verso gli USA. Incluso obbligo di designazione se si introducono carni da ZR II, o se si eseguono successive lavorazioni (disosso / affettamento) su tali prodotti.

Sulla base delle esperienze acquisite in occasione dei recenti focolai di PSA negli allevamenti di suini domestici e le relative attività di rintraccio che in alcuni casi ne sono derivate, si rappresenta l’opportunità di trattenere i prodotti destinati al mercato USA presso lo stabilimento di produzione per almeno 15 - 20 giorni a partire dalla data di macellazione degli animali le cui carni sono state impiegate nella preparazione di tali referenze prima di avviare le procedure di certificazione e spedizione verso gli USA.

IL DIRETTORE GENERALE
Ex DGISAN
Dott. Ugo Della Marta

IL DIRETTORE GENERALE
DGSA
Dott. Giovanni Filippini

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Nicola Santini
Email: n.santini@sanita.it 06-5994.6744
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it 06-5994.6656